


**INTERROGAZIONE A RISPOSTA
IMMEDIATA
N. 293**

**ILLEGITTIMITA' DELLA NOMINA DI
QUIRICO COME PRESIDENTE DEL CDA
DI SITO S.P.A. DA PARTE DI
FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.P.A.**

*Presentato dal Consigliere regionale:
BONO DAVIDE*

*Protocollo CR n. 3912
Pervenuta in data 02/02/2015*



CC 2.18.1/293/2015 X

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

13:05 02 FEB 2015 A01000 000216

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA n° 293
ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno

(Non più di una per Consigliere - Non più di tre per Gruppo)


OGGETTO: Illegittimità della nomina di Quirico come Presidente del Cda di Sito S.p.a.
da parte di Finpiemonte Partecipazioni S.p.a

Premesso che:

L'art. 6 (Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza) del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" prevede le pubbliche amministrazioni non possano affidare incarichi a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza da parte di enti pubblici e degli enti e società da questi controllati."

Nel mese di settembre è stato nominato da Finpiemonte Partecipazioni quale presidente del Consiglio di Amministrazione di Sito S.p.a. l'ex direttore generale vicario del Comune di Torino Giambattista Quirico

Sito Spa è partecipata in quota maggioritaria da Finpiemonte Partecipazioni S.p.a., società mista a capitale prevalente della Regione Piemonte, creata come strumento per la detenzione delle partecipazioni in società di capitali da parte della Regione Piemonte



In data 15 settembre 2014 è stata presentata a prima firma del Consigliere Davide Bono l'interrogazione a risposta immediata Protocollo CR n. 28364 *"Legittimità della nomina del Presidente del Cda di Sito S.p.a. da parte di Finpiemonte Partecipazioni S.p.a., ai sensi del dl 90/2014 convertito il l. 114/2014"*

L'interrogazione a risposta immediata chiedeva alla Giunta se non ritenesse illegittima la nomina dell'Ing Quirico in virtù del fatto che tale nomina, pur non essendo stata fatta direttamente dall'Amministrazione, è stata effettuata da Finpiemonte Partecipazioni S.p.a. strumento creato per la gestione delle partecipazioni che non può in nessun caso essere utilizzato per eludere le disposizioni normative

L'Assessore De Santis nella risposta orale affermava che *"non si tratta di un incarico dirigenziale (se per dirigenziale si intende un ruolo da dirigente, da manager di una società), ma di un incarico in un Consiglio di Amministrazione"* e inoltre che il decreto si applica solo *"alle Pubbliche Amministrazioni, di cui all'articolo 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2011, nonché alle Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato dalla P.A., come individuate dall'ISTAT"* e infine che *"SITO non è una società direttamente controllata dalla Regione né Finpiemonte Partecipazioni, competente alla nomina del Presidente di SITO, è inserita nell'elenco ISTAT di cui sopra"*.

A conclusione del suo intervento l'Assessore De Santis afferma che *"Verificato che né SITO né la controllante Finpiemonte Partecipazioni rientrano in quest'elenco, ne consegue la legittimità della nomina."*

Considerato che

In seguito alla precedente interrogazione a risposta immediata sono emersi nuovi rilevanti elementi, di seguito riportati, che richiedono un ulteriore approfondimento della questione.

In data 4 dicembre 2014 il Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha emanato la circolare n. 6/2014 *"Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90"*

Nella prima parte della circolare si ribadisce che le modifiche introdotte sono volte a evitare di continuare ad avvalersi di dipendenti collocati in quiescenza impedendo così di fatto un adeguato ricambio generazionale negli incarichi dirigenziali o di governo degli enti.

L'incarico in oggetto rientra nelle previsioni del punto 4 della circolare che specifica che ***"Tra le cariche in organi di governo di amministrazioni di enti e società controllate [...] rientrano quelle che comportano effettivamente poteri di governo, quali quelle di presidente, amministratore o componente del consiglio di amministrazione. La nomina in consigli di amministrazione, in particolare, rientra nell'ambito del divieto indipendentemente dalla qualifica in virtù della quale il soggetto in quiescenza è stato nominato."***

La nomina da parte di Sito S.p.a rientra tra quelle oggetto del presente provvedimento, come esplicitato al penultimo capoverso del punto. 4 in cui si evidenzia che ***"...la disposizione fa riferimento anche agli enti e alle società controllate: gli incarichi e le cariche, rientranti tra i tipi vietati, sono dunque vietati anche qualora siano conferiti presso enti e società controllati, anche indirettamente, dalle amministrazioni indicate nel paragrafo 3"***

INTERROGA la Giunta per sapere se

In virtù delle indicazioni contenute nella circolare interpretativa del Decreto Legislativo 24 giugno 2014, n. 90 (c.d. Decreto Madia), peraltro già ampiamente prevedibili, come testimonia l'interrogazione già presentata dal M5S nel mese di settembre 2015, la giunta intenda dare indicazione a Finpiemonte Partecipazioni S.p.a. di annullare la



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

nomina e provvedere pertanto all'indizione di una procedura selettiva l'individuazione di un nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione di Sito S.p.a.